

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1423

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTINI, ANGELINO PAOLO, AMADEI LEONETTO, FERRI, LUZZATTO,  
BERLINGUER, COMANDINI, MARIANI, MUSOTTO, PINNA, PAOLUCCI, PIGNI,  
PREZIOSI COSTANTINO, ZAPPA, PASSONI, CONCAS**

*Presentata il 10 luglio 1959*

### Riforma della giustizia amministrativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della giustizia amministrativa è, fra i tanti che assillano la vita dello Stato italiano, uno dei più gravi. Innumerevoli sono le difficoltà che si presentano al cittadino quando, lesa da un atto della pubblica Amministrazione, cerca di ristabilire la sua posizione preesistente. Già la scelta del giudice al quale rivolgersi costituisce spesso un problema di difficile soluzione. E una volta scelto il giudice, la via da percorrere è seminata di ostacoli. Così che non fa meraviglia il constatare che di fronte alle migliaia di avvocati che esercitano in Italia, sono pochissimi quelli che si dedicano alla materia amministrativa. Se si scorrono i ruoli delle udienze del Consiglio di Stato si vede che i nomi degli avvocati che vi partecipano sono sempre gli stessi: poche decine sugli oltre 35.000 iscritti negli albi delle professioni, forensi e sugli oltre 13.000 cassazionisti.

Si tratta di una materia da iniziati, e già questo fenomeno dà un'idea di quanto sia poco efficiente la giustizia amministrativa in Italia. Cosa che risulta tanto più evidente se si considera la enorme percentuale dei ricorsi che vengono dichiarati irricevibili, inammissibili, nulli e decaduti. Le cause di decadenza e di inammissibilità, assolutamente non essen-

ziali ad un corretto svolgimento del giudizio, sono molteplici, e molteplici sono le posizioni di vantaggio stabilite a favore della pubblica Amministrazione che non sono giustificate. Rimuovere tali cause e rendere accessibile al cittadino la giustizia amministrativa sono gli scopi del presente disegno di legge.

È necessario avvertire che questo progetto va coordinato con la proposta di legge n. 195 presentata il 1° agosto 1958 dai deputati Lucifredi, Resta e Codacci-Pisanelli. Vi sono, anzi, in quella alcuni articoli che trattano la stessa materia. Di qui la necessità del coordinamento se non della fusione delle due proposte di legge.

Premminente ai fini delle guarentigie del cittadino riteniamo sia la presente proposta di legge, ed è perciò che siamo indotti a presentarla.

\* \* \*

Il titolo primo tratta delle norme generali.

È appena necessario avvertire che non esaurisce certo la materia dei principi generali della giustizia amministrativa. Ma il disegno prevede la delega al Governo per il coordinamento in testo unico di tutte le leggi che regolano le guarentigie del cittadino contro gli atti della pubblica Amministrazione, a comin-

ciare dalla famosa legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e sino alla presente proposta se sarà tradotta in legge.

Gli articoli 1 e 2 non fanno che codificare dei principi di diritto già accolti nel nostro ordinamento. Gli atti amministrativi, quelli almeno che possono svolgere i loro effetti nella sfera del singolo, devono essere motivati e devono contenere l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Si tratta, appunto, di dare un orientamento al cittadino che si ritiene leso in un suo diritto o in un suo interesse legittimo.

L'articolo 3 stabilisce il principio che l'atto amministrativo debba essere notificato integralmente all'interessato. Se non è prevista la comunicazione in via amministrativa, è soltanto per dare la certezza oltre che al singolo, alla stessa Amministrazione. La formale notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, rappresenta una maggiore garanzia. Ciò che del resto è già praticato nella materia fiscale. Né la pubblicazione nei vari bollettini ufficiali delle singole amministrazioni è sufficiente a stabilire con certezza il *dies a quo*, a meno di non considerare tale la data di pubblicazione. Il che può portare ad un ingiusta decurtazione del termine a danno del cittadino, specie quando, come spesso avviene in pratica, non è facile procurarsi il bolettino. Vi sono dei capi-uffici che li tengono chiusi gelosamente a chiave.

Maggior interesse presenta l'articolo 4 (articolo 51 del progetto Lucifredi, Resta e Codacci-Pisanelli). Con esso si tende a eliminare la maggior parte delle cause di invalidità dei ricorsi amministrativi. La scelta del giudice è in pratica un problema assai arduo, e dati i termini di decadenza cui sono sottoposti i gravami amministrativi, un errore nell'indirizzare il ricorso si risolve il più delle volte nella perdita del diritto all'impugnazione. D'altra parte chiunque può incorrere in un errore del genere, anche l'uomo meglio versato nelle discipline amministrative. Perciò l'articolo 4 sancisce il principio che l'Amministrazione stessa debba indicare al singolo la via da seguire, secondo una pratica da lungo tempo in uso in altri paesi europei. Se le indicazioni non vengono date o sono erronee, il cittadino deve essere rimesso in termine.

L'articolo 5 regola la notificazione degli atti amministrativi per pubblici proclami e, a differenza del progetto Lucifredi, Resta e Codacci-Pisanelli, attribuisce non all'Amministrazione, ma all'Autorità giurisdizionale

amministrativa la valutazione della necessità di ricorrere a quel mezzo eccezionale. E data la difficoltà in cui può trovarsi l'interessato a procurarsi il testo del provvedimento, ci sembra che sia equo stabilire che la notificazione si intende eseguita venti giorni dopo che è stato effettuato il deposito previsto dall'articolo 150 del Codice di procedura civile.

Con l'articolo 6, 1° comma, si tende ad eliminare il principio della legislazione vigente secondo il quale la conoscenza dell'atto amministrativo equivale a notificazione. Una grave fonte di incertezza viene così a cadere e si stabilisce un criterio sicuro, a tutto vantaggio della giustizia sostanziale.

Le disposizioni sin qui illustrate sono la traduzione in disegno di legge di un voto espresso all'unanimità dal IV Congresso nazionale giuridico forense tenuto a Bologna dal 21 al 26 settembre 1957. Il fatto che tutti gli avvocati d'Italia si siano trovati d'accordo, ha un peso morale che il legislatore non può trascurare. In particolare gli avvocati insisteranno allora nel richiedere che il termine di impugnazione dei provvedimenti amministrativi dovesse decorrere soltanto dalla formale notificazione.

Il 2° comma dell'articolo 6 consacra un principio generale di diritto del nostro ordinamento, ed è che l'impugnazione dell'atto amministrativo può essere mossa soltanto da chi vi ha interesse.

Coll'articolo 7 si elimina una causa di decadenza non necessaria ai fini di un corretto svolgimento del procedimento, contenzioso o non, e che si risolve in una autentica iniquità. Anche l'avvocato meglio preparato e più accorto può incorrere in una distrazione e non pagare la tassa richiesta dalla legge. Il far dipendere l'esito di un procedimento da un puro caso non è degno di un paese civile. Con l'articolo 8 si mira ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di rilasciare ricevuta per le istanze e di ricorsi ad esse presentati.

\* \* \*

Il titolo secondo contiene le norme generali sui ricorsi amministrativi e vi sono rifusi i corrispondenti articoli del progetto Lucifredi, Resta e Codacci-Pisanelli. Ritengo che quelle norme trovino migliore collocazione in un disegno di legge che tende alla riforma della giustizia amministrativa.

Diamo qui ragione delle innovazioni rispetto a quel progetto.

Per eliminare buona parte delle questioni che si dibattono oggi avanti le giurisdizioni amministrative, è stabilito il principio generale che i ricorsi non giurisdizionali (opposizione e ricorso gerarchico) sono sempre facoltativi (articolo 16). Il cittadino, se lo preferisce, può adire subito il tribunale amministrativo. Così perde ogni interesse l'indagine sulla definitività del provvedimento che troppo spesso si compie oggi, a tutto detrimento della giustizia sostanziale. Dipenderà poi dal comportamento concreto dell'Amministrazione se i cittadini le accorderanno oppure no la loro fiducia. Ma poiché l'interessato ha facoltà di promuovere il giudizio contenzioso anche in pendenza di ricorso semplice, e la proposizione di tale ricorso sospende il termine di impugnazione in sede giurisdizionale sino a un massimo di 120 giorni (articolo 14 e articolo 26), è da prevedere che generalmente sarà adita per prima la stessa amministrazione. L'opposizione e il ricorso gerarchico sono rimedi assai semplici e liberi da eccessive formalità, e il cittadino sarà indotto facilmente a promuoverli quando avrà la sicurezza di poter prontamente porre riparo agli indugi dell'Amministrazione, rivolgendosi al tribunale amministrativo. Sarà soltanto nel caso in cui riterrà necessario domandare la sospensione del provvedimento amministrativo, che dovrà adire subito l'organo giurisdizionale.

Ma la possibilità di due procedimenti contemporanei, l'uno in sede amministrativa e l'altro in sede giurisdizionale, pone il problema del coordinamento. La proposta prevede, perciò, che se l'impugnazione in sede giurisdizionale viene promossa in pendenza di ricorso amministrativo, il tribunale si limita a provvedere sulla eventuale domanda di sospensione e rinvia ogni altra pronuncia sino a quando non siano trascorsi 120 giorni dalla proposizione del ricorso semplice. Se entro tale termine il ricorso amministrativo viene accolto, il processo contenzioso si estingue e non si fa luogo a liquidazione di spese. Così si stimola l'Amministrazione a provvedere e al tempo stesso si dà al cittadino la possibilità di domandare prontamente la sospensione dell'atto impugnato, mentre si evita per l'ente pubblico il duplice rischio di dover affrontare un giudizio costoso, e di essere esposto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'esecuzione dell'atto illegittimo.

Tali esigenze sono salvaguardate anche quando il cittadino, senza sperimentare il ricorso semplice, agisce direttamente il tribunale amministrativo. È rimesso in tal caso

al prudente arbitrio del magistrato di assegnare oppure no all'Amministrazione convenuta un termine per il riesame dell'atto impugnato. In pratica sarà l'Amministrazione centrale che a norma dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, deve essere convenuta, che deciderà se annullare o non il provvedimento impugnato, ossia la stessa autorità cui normalmente va rivolto il ricorso gerarchico o l'opposizione. Invece nei casi in cui la legge ammette il ricorso gerarchico improprio l'eventuale annullamento, o la revoca, del provvedimento impugnato saranno disposti da una autorità diversa da quella cui sarebbe spettata la decisione, se il cittadino avesse sperimentato prima la via del ricorso semplice. Ma questo non è certo un inconveniente grave.

Se l'Amministrazione annulla e revoca il provvedimento il processo avanti il tribunale amministrativo si estingue e non si fa luogo a liquidazione di spese. Né può dirsi che la cosa non sia equa, perché si viene a determinare, *grosso modo*, una situazione analoga a quella dei giudizi civili ordinari quando il giudice riesce a conciliare le parti (in materia amministrativa la possibilità della conciliazione è esclusa per motivi di ordine pubblico).

Una autorevole corrente dottrinale propugna la soppressione del ricorso gerarchico e dell'opposizione proprio per gli abusi cui essi danno luogo, da parte della pubblica Amministrazione. Ma noi pensiamo che una volta stabilito il principio che non sono obbligatori, quei ricorsi possano ancora esercitare l'utile funzione di stimolare l'Amministrazione al riesame obiettivo dei propri atti. Ed è perciò che abbiamo creduto di proporre che tanto l'opposizione che il ricorso gerarchico siano ammessi in via generale.

Quale che sia la decisione dell'Amministrazione in sede di riesame, il giudizio avanti il tribunale amministrativo continua se vi è l'impugnazione incidentale del controinteressato. Ciò potrebbe suggerire una diversa soluzione. Si potrebbe stabilire in tal caso il principio che una volta investito della questione il tribunale amministrativo, i ricorsi semplici che siano eventualmente pendenti, restino assorbiti e il giudizio prosegua senza sospensioni di sorta. Ma a noi pare che sia comunque utile che l'Amministrazione abbia la possibilità di riesaminare i propri provvedimenti. Se un atto è illegittimo, è la stessa Amministrazione che deve sentire il dovere di annullarlo. Ne guadagnerà la correttezza dei rapporti tra il cittadino e gli enti pubblici, e non si costringerà l'Avvocatura dello Stato a

difendere a tutti i costi dei provvedimenti che non meritano di essere difesi. L'Amministrazione pubblica deve porsi su di un piano morale dal quale siano esclusi a priori il cavillo e l'espedito procedurale.

Con gli articoli dal 12 al 17 si dettano le norme comuni ai ricorsi amministrativi. Non è contemplato il ricorso straordinario al Capo dello Stato perché ne proponiamo la soppressione, come meglio diremo a suo luogo. Dell'articolo 16 che tratta dei rapporti tra ricorsi amministrativi e impugnazioni giurisdizionali abbiamo già parlato.

Nell'articolo 12 è sancito il principio che il ricorso amministrativo debba essere sempre presentato alla Autorità che ha emesso il provvedimento, allo scopo evidente di sveltere la procedura. In caso di ricorso gerarchico l'Autorità inferiore deve trasmettere il ricorso stesso e gli atti ad esso inerenti in una col proprio parere, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione. È sembrato eccessivo sancire una decadenza se il ricorso venga presentato direttamente all'Autorità superiore. In tal caso questa trasmette immediatamente il ricorso all'Autorità inferiore per gli adempimenti di legge. È poi accolto il principio enunciato nella proposta Lucifredi, Resta e Codacci-Pisanelli che se l'Autorità adita è incompetente trasmette d'ufficio gli atti all'Autorità competente in modo da evitare ogni decadenza.

L'articolo 13 risolve un problema al quale non si è dato sinora eccessiva importanza, quello dei contro-interessati. Né sembri contraddittorio il fatto che viene proposta una nuova decadenza, in un disegno di legge che mira a sopprimere le decadenze piuttosto che a mantenerle. Ma quella che viene proposta è proprio una decadenza essenziale al corretto svolgimento del giudizio. Si tratta, in fondo, di contemperare interessi che sono in contrasto fra loro. In altri termini non si deve garantire soltanto il ricorrente, ma anche colui che ha un interesse eguale e contrario. Si pensi, ad esempio, al caso di chi abbia ottenuto una autorizzazione amministrativa per l'apertura di un negozio o di un esercizio pubblico e che, credendo di essere nel suo buon diritto, ha investito nell'azienda i suoi risparmi. L'accoglimento di un ricorso contro l'autorizzazione può rappresentare per lui un grave danno. Riteniamo, perciò, che sia da prescrivere la formale notifica, a pena di decadenza, ai controinteressati, per metterli in condizione di difendersi.

L'articolo 14 stabilisce il principio generale che l'Amministrazione ha l'obbligo di

provvedere sui ricorsi amministrativi. Il macchinoso sistema dell'articolo 5 della legge comunale e provinciale del 1934 viene abbandonato, e si sancisce che il ricorso si intende senz'altro rigettato scorsi che siano infruttuosamente 120 giorni dalla presentazione o dalla notifica.

L'articolo 15 mira a unificare i termini di impugnazione in sede amministrativa. Trattandosi di termini di decadenza, è più che mai opportuno dare una norma certa e univoca.

Per le controversie relative a diritti, l'articolo 17 stabilisce il principio generale che non si debbano osservare termini di decadenza ma solo i termini di prescrizione. Tuttavia, nelle materie nelle quali le giurisdizioni amministrative hanno competenza esclusiva, è data facoltà all'Amministrazione di chiedere al competente organo giurisdizionale amministrativo di far fissare all'interessato un termine per l'impugnazione. Così viene anche tutelato, là dove esiste in concreto, l'interesse dell'Amministrazione di definire rapidamente un rapporto. Ma il sostituire in via generale il termine di prescrizione a quello di decadenza nelle controversie relative a diritti, elimina un'altra ragione di incertezza nella giurisprudenza.

\* \* \*

Il titolo terzo tratta dei tribunali amministrativi. E qui ci siamo limitati a formulare le norme di carattere generale. Sarà poi il Governo, espressamente delegato, che attuerà una compiuta regolamentazione della materia. D'altra parte i problemi di carattere squisitamente tecnico è bene che siano risolti da esperti.

Poiché si stabilisce il principio che tutti i giudizi amministrativi in 1<sup>a</sup> istanza sono di competenza dei tribunali amministrativi (salvo quelli che le leggi in vigore attribuiscono alla Corte dei conti) sarà in sede di coordinamento in testo unico che il Governo provvederà a specificare le funzioni giurisdizionali dei tribunali stessi, sulla scorta delle norme in vigore.

Con l'articolo 18, aderendo a un voto del IV Congresso nazionale giuridico forenze, si propone di creare un tribunale amministrativo in ogni città sede di Corte d'appello. Ciò non è in contrasto con la Costituzione (articolo 125) che prevede la possibilità di istituire organi giurisdizionali amministrativi anche in città che non sono capoluoghi di regione. Si potrà, così, con i tribunali

amministrativi che avranno una circoscrizione limitata quali quelli di Lecce, Trento e Brescia, fare un utile esperimento, per poter poi, in un secondo tempo, giudicare dell'opportunità di creare oppure no le giurisdizioni amministrative provinciali.

L'articolo 19 fissa la composizione del collegio in analogia a quanto è stabilito per i tribunali ordinari. Tre giudici sono sufficienti.

L'articolo 20 richiama, per l'ammissione in carriera e le guarentigie dei giudici amministrativi, le norme stabilite per i magistrati dell'ordine giudiziario.

Gli articoli 21, 22 e 23 regolano l'ufficio del pubblico ministero (al quale è opportuno siano destinati i magistrati e i funzionari della Corte dei conti) e la segreteria.

Sin qui, con poche varianti, è stato seguito il progetto elaborato dall'Ufficio per la riforma della pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio, progetto che si trova nel volume III (pagina 411 e seguenti) dello « Stato dei lavori per la riforma della pubblica Amministrazione » (Roma 1953). Notevoli sono invece le differenze per ciò che riguarda la competenza del tribunale amministrativo. Il progetto governativo prevede, in sostanza, che la giurisdizione di tali organi si esaurisca nell'ambito della regione. Resterebbero esclusi dal loro sindacato tutti gli atti delle amministrazioni centrali dello Stato. Ciò porterebbe a due gravi inconvenienti:

1°) a determinare la paralisi del Consiglio di Stato;

2°) a negare per quelle controversie la possibilità di un doppio grado di giurisdizione.

Il primo inconveniente è gravissimo e da tempo se ne vedono gli effetti. Il Consiglio di Stato non riesce a far fronte all'enorme mole di lavoro che si è accumulata, così che spesso avviene che tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione passino due anni e anche più. Proprio ad evitare tale inconveniente sono stati istituiti in Francia i Tribunali amministrativi.

Il problema del doppio grado di giurisdizione è vivamente sentito. Del resto anche a questo proposito abbiamo inteso aderire al punto di vista espresso dal IV Congresso nazionale giuridico forense (tenuto a Bologna nel 1957) che votò *all'unanimità* una mozione nella quale auspicò che fosse attribuita ai tribunali amministrativi una competenza generale di legittimità. Gli avvocati sono quelli che meglio di ogni altro possono valutare i bisogni del Paese in tale materia.

Con l'articolo 24, abbiamo perciò, proposto di attribuire ai tribunali amministrativi il giudizio su tutte le controversie che per le leggi oggi in vigore sono attribuite alla giurisdizione del Consiglio di Stato, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Prefettura. In un secondo tempo si potrà affidare ad essi anche la giurisdizione che le leggi attuali attribuiscono alla Corte dei conti, ed anche il controllo di legittimità (da esercitare sempre in via giurisdizionale) che oggi esercita il prefetto sui provvedimenti degli enti locali. E dopo che sarà stata fatta la esperienza concreta, sarà opportuno esaminare se non giovi affidare ai tribunali amministrativi tutte le controversie nelle quali sia interessata una pubblica Amministrazione. Si ristabilirebbero così quei tribunali che già furono soppressi colla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Ma non sarebbero più gli stessi, perché i nuovi organi dovranno costituire niente altro che una magistratura specializzata, con tutte le guarentigie stabilite per i magistrati dell'ordine giudiziario.

Per l'articolo 25 il Consiglio di Stato ha esclusivamente giurisdizione di secondo grado. È previsto in armonia a quanto dispone il progetto governativo, che l'appello per i giudizi di responsabilità e conto sia rivolto alla Corte dei conti.

Circa il Consiglio di Stato riteniamo che presto si dovrà dare ad esso un diverso ordinamento. Le esigenze della giurisdizione impongono che l'accesso a quel Supremo Collegio sia sottratto ad ogni influenza di carattere politico e sia regolato dalle stesse norme che regolano l'accesso agli alti gradi della magistratura ordinaria. Che se poi si riterrà utile ad altri fini mantenere in vigore il sistema attuale, allora bisognerà staccare dalle altre le sezioni giurisdizionali per farne il Supremo tribunale amministrativo.

L'articolo 26 regola i termini. È richiamata la norma di cui all'articolo 327 del Codice di procedura civile.

Con l'articolo 27 si elimina un'altra causa di decadenza non necessaria e si stabilisce che l'Amministrazione convenuta debba produrre non soltanto il provvedimento impugnato, ma l'intero fascicolo degli atti in base ai quali è stato emanato.

Con l'articolo 28 si risolve legislativamente ciò che era stato affermato dalla giurisprudenza a proposito delle sentenze della Giunta provinciale amministrativa, e si stabilisce che le sentenze dei tribunali amministrativi sono esecutive di pieno diritto, salvo

al giudice d'appello la potestà di sospendere l'esecuzione.

Singolare, ma assolutamente necessaria per esigenze pratiche la norma dell'articolo 29. Se si seguono i principi generali della competenza per territorio stabiliti dal Codice di procedura civile, tutte le impugnazioni degli atti delle amministrazioni centrali finiranno coll'essere trattate dal tribunale amministrativo di Roma. Così che quel tribunale non tarderà a diventare mastodontico e a emanare le sue decisioni a distanza di due o tre anni. D'altra parte se si concentrano presso il tribunale amministrativo di Roma tutte le controversie in cui sono interessate le amministrazioni centrali, ben poco vantaggio ritrarranno i cittadini. Se devono far capo a Roma, le difficoltà cui vanno incontro oggi per il ricorso al Consiglio di Stato rimarranno immutate.

Abbiamo ritenuto perciò di proporre che la competenza territoriale sia determinata dal luogo dove è stato o dove dovrebbe essere stato notificato il provvedimento amministrativo di cui si contende e, per i giudizi di responsabilità e conto dal luogo dove si trova l'ente o l'organo pubblico cui il conto si riferisce.

Nessun danno ne deriverà alle pubbliche amministrazioni che troveranno nelle avventure distrettuali dello Stato adeguata difesa.

Altra novità è quella dell'articolo 30, che prevede l'applicazione pura e semplice del Codice di procedura civile nei procedimenti avanti i tribunali amministrativi. È questo l'unico modo per far sì che la giustizia amministrativa cessi di essere un mistero da iniziati. D'altra parte lo stesso articolo 30 prevede la delega al Governo per la emanazione di norme particolari per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi. Il Codice del rito civile offre tutte le possibilità. Se si vuole una procedura per ricorso si potranno applicare le norme del procedimento avanti la Corte di cassazione, opportunamente integrate per ciò che riguarda i mezzi di prova. Oppure si può seguire il procedimento per il giudizio avanti il tribunale.

Coll'articolo 31 viene abrogato espressamente l'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato perché non vi sia più alcun dubbio sulla interpretazione dell'articolo 113 della Costituzione della Repubblica.

L'articolo 32 dà la delega al Governo per il coordinamento in testi unici di tutte le norme che regolano le guarentigie del cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione, nonché delle norme che regolano l'ordina-

mento degli organi giurisdizionali amministrativi. La delega per ciò che riguarda il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, trascende la materia della giustizia amministrativa. Ma un aggiornamento dei relativi testi unici è comunque opportuno.

Data l'importanza dei provvedimenti legislativi delegati abbiano creduto necessario proporre che per l'emanazione di essi sia richiesto il parere dei supremi organi giurisdizionali dello Stato.

Per la prima costituzione dei tribunali amministrativi è previsto, per un terzo dei posti, il concorso interno tra gli impiegati di ruolo dello Stato delle carriere direttive e di concetto, che abbiano almeno 8 anni di servizio e siano in possesso di laurea in giurisprudenza. Naturalmente di concorsi interni vi saranno più tipi, a seconda della importanza del posto da coprire. L'articolo 34 dà un orientamento preciso con lo stabilire che al posto di presidente del tribunale amministrativo potranno concorrere soltanto i consiglieri di corte di appello e i primi refendari della Corte dei conti o del Consiglio di Stato.

L'articolo 35 regola la composizione provvisoria dei tribunali amministrativi. In particolare stabilisce che l'ufficio di presidente può essere assunto soltanto da consiglieri di Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, escludendo deliberatamente i prefetti, che sono troppo legati al potere esecutivo.

L'articolo 36 mantiene in vigore, per il periodo transitorio, le norme di procedura attuali. Ma si preoccupa di eliminare delle decadenze sancite dalle leggi vigenti e che non trovano giustificazione.

Con l'articolo 37 si propone la soppressione del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Si tratta di un relitto del regime assoluto e, rispetto ad esso, l'Amministrazione spesso si comporta come se si trattasse non già di fare giustizia, ma di largire delle grazie. Numerosi sono i ricorsi sui quali il Governo non si pronuncia, e il cittadino finisce col perder ogni garanzia, perché non può più adire il Consiglio di Stato. Né sembra opportuno sancire che, trascorso un dato termine, l'interessato possa rivolgersi al giudice amministrativo, perché è bene evitare la possibilità di pronuncie contraddittorie tra il parere del Consiglio di Stato e la sentenza amministrativa. D'altra parte non è facile stabilire delle sanzioni per il caso di mancata pronuncia sul ricorso. Non una sanzione civile perché è insolubile il problema della determinazione dei danni, e neppure una sanzione discipli-

nare perché ad essa non può essere sottoposto il Ministro. Tanto vale sopprimere quel gravame.

Per la Sicilia e per la Valle d'Aosta riteniamo che giovi conservare gli ordina-

menti particolari che già hanno. Se l'esperienza concreta dei tribunali amministrativi sarà positiva, saranno gli stessi siciliani e valdostani a propugnarne l'istituzione nelle loro regioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### NORME GENERALI

##### ART. 1.

###### *Motivazione degli atti amministrativi.*

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati. Il vizio di legittimità sussiste anche in caso di motivazione contraddittoria o insufficiente.

##### ART. 2.

###### *Indicazione degli articoli di legge.*

I provvedimenti amministrativi devono contenere l'indicazione specifica degli articoli di legge o di regolamento sui quali si fondano e, in difetto di norme particolari l'enunciazione dei principi generali di diritto ai quali sono informati.

##### ART. 3.

###### *Notificazione degli atti amministrativi.*

I provvedimenti amministrativi devono essere notificati integralmente all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

##### ART. 4.

###### *Norme particolari per la notificazione degli atti amministrativi.*

Nella copia da notificare all'interessato devono essere indicati:

1°) l'autorità amministrativa e quella giurisdizionale avanti le quali l'atto può essere impugnato;

2°) i termini di impugnazione rispettivi;

3°) gli adempimenti fiscali prescritti dalla legge.

Se le indicazioni di cui ai numeri 1°) e 2°) mancano o sono erronee, l'interessato avrà sempre diritto alla rimessione in termine per le impugnative.

ART. 5.

*Notificazione dell'atto amministrativo  
per pubblici proclami.*

È ammessa la notificazione del provvedimento amministrativo per pubblici reclami nei casi contemplati dall'articolo 150 del codice di procedura civile, e con le forme da esso stabilite.

L'autorizzazione è data dal capo dell'organo giurisdizionale competente per l'eventuale giudizio.

L'estratto da pubblicare deve contenere in ogni caso le indicazioni di cui al 1° comma dell'articolo 4.

Il deposito previsto dal 4° comma dell'articolo 150 del Codice di procedura civile va fatto nella segreteria dell'organo giurisdizionale il cui presidente ha dato l'autorizzazione.

La notifica si intende avvenuta quando siano scorsi 20 giorni al deposito.

L'interessato cui la notificazione non è stata fatta personalmente ha sempre diritto di ottenere dall'amministrazione una copia integrale del provvedimento.

ART. 6.

*Decorrenza dei termini di impugnazione —  
Interesse a ricorrere.*

I termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, sia in sede giurisdizionale che in sede di ricorso alle autorità amministrative, decorrono soltanto dalla formale notificazione eseguita a norma dei precedenti articoli 3, 4, e 5.

I provvedimenti amministrativi possono essere impugnati, sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa, soltanto da chi vi ha interesse.

ART. 7.

*Decadenza per mancato adempimento  
degli oneri fiscali.*

La decadenza per mancato adempimento degli oneri fiscali sia in sede giurisdizionale, che in sede amministrativa, non può essere pronunciata se non quando è stato dato all'interessato un termine ad adempiere di almeno 30 giorni, e tale termine è trascorso infruttuosamente.

Ogni contraria norma di legge è abrogata.



## ART. 8.

*Obbligo di rilasciare ricevuta.*

Di tutti i ricorsi e le istanze ad esse presentati e di ogni deposito di atti e documenti, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rilasciare ricevuta. Tale obbligo non sussiste se l'invio degli atti o dei documenti avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o se l'istanza o il ricorso sono notificati all'amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

## TITOLO II.

## DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

## ART. 9.

*Opposizione.*

Salvo che la legge non disponga altrimenti, il ricorso alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento è ammesso contro gli atti delle amministrazioni centrali dello Stato e degli altri enti di diritto pubblico, e contro gli atti degli organi e degli enti periferici non soggetti al vincolo gerarchico.

Fuori dei casi contemplati nel comma precedente, ogni esposto all'autorità che ha emanato l'atto ha valore di denuncia al fine di un eventuale riesame d'ufficio.

L'opposizione non è ammessa nei casi in cui la legge prevede il ricorso gerarchico improprio. Neppure è ammessa quando la legge prevede il ricorso al Governo contro il provvedimento del Ministro. Su tale ricorso si decide con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

## ART. 10.

*Ricorso gerarchico.*

Salvo che la legge non lo escluda espressamente, contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori. Ciò anche nei casi in cui i provvedimenti sono emessi per delega o per ordine delle autorità superiori.

I ricorsi gerarchici al Governo da qualunque legge previsti, sono decisi con decreto del Ministro, salvo quanto è disposto all'ultimo comma dell'articolo 9.

ART. 11.

*Ricorso gerarchico improprio.*

Le disposizioni del precedente articolo si osservano in quanto applicabili anche nei casi in cui la legge ammette il ricorso all'autorità amministrativa contro atti di enti pubblici o di organi collegiali o comunque non legati da rapporti di gerarchia.

ART. 12.

*Presentazione e notifica del ricorso.*

I ricorsi amministrativi debbono essere presentati all'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale, in caso di ricorso gerarchico, anche se improprio, deve trasmetterlo con tutti gli atti ad esso inerenti e il proprio parere all'autorità adita entro il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione.

Se il ricorrente preferisce notificare il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, la notificazione va fatta all'autorità adita presso l'autorità che ha emesso il provvedimento.

Se la presentazione o la notifica vengono fatti all'autorità superiore, questa trasmette immediatamente il ricorso all'autorità inferiore, perché provveda a norma del 1° comma del presente articolo.

L'autorità adita, nel dichiarare anche d'ufficio, la propria incompetenza, deve trasmettere il ricorso all'autorità che ritiene competente e notificare immediatamente la avvenuta trasmissione all'interessato.

La proposizione del ricorso ad una autorità incompetente vale ad impedire eventuali decadenze da diritti od azioni.

ART. 13.

*Notifica ai controinteressati.*

I ricorsi amministrativi debbono essere notificati ai controinteressati a pena di decadenza, prima della presentazione o entro il termine perentorio che l'Autorità competente stabilirà in misura non inferiore a 15 giorni.

Entro i 20 giorni successivi alla avvenuta notificazione i controinteressati possono far pervenire le loro deduzioni e, se del caso, il loro ricorso incidentale, che devono essere prima notificati al ricorrente. Entro lo stesso termine di 20 giorni deve essere data la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso principale. Ove tale prova non sia data o non risulti altrimenti dagli atti, l'Autorità competente dichiara la decadenza dell'impugnazione.

Nella copia del ricorso destinata al controinteressato deve essere, a pena di nullità,

data notizia che entro il termine di 20 giorni dalla notificazione egli può presentare le sue deduzioni o l'eventuale ricorso incidentale all'autorità competente. Si osserverà l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice di procedura civile.

In caso di ricorso incidentale il ricorrente ha un ulteriore termine di 20 giorni per le sue controdeduzioni.

Sino a quando sono aperti i termini di cui sopra la decisione non può essere emanata.

La decadenza e la nullità di cui ai precedenti commi 2 e 3 non potranno essere pronunciate se il ricorrente abbia, entro il termine di cui al primo comma, adito il tribunale amministrativo competente e notificato l'atto introduttivo del giudizio ai controinteressati. Tale norma si applica anche al caso in cui l'iniziativa del giudizio sia stata presa dal controinteressato.

L'Autorità competente può disporre anche la notifica ai cointeressati entro lo stesso termine di cui al primo comma. Altrimenti deve sempre entro lo stesso termine, comunicare loro d'ufficio il ricorso.

#### ART. 14.

*Obbligo di provvedere sui ricorsi amministrativi.*

L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere sull'opposizione o sul ricorso gerarchico anche se improprio.

Decorsi 120 giorni dalla presentazione o dalla notificazione di essi senza che alcun provvedimento sia notificato al ricorrente, l'opposizione o il ricorso gerarchico si intendono rigettati.

#### ART. 15.

*Termine per i ricorsi amministrativi.*

Salvo quanto è disposto all'articolo 17 il termine per i ricorsi amministrativi è di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del provvedimento amministrativo a norma degli articoli 3, 4 e 5.

Ogni altra contraria disposizione di legge è abrogata.

#### ART. 16.

*Rapporti tra ricorsi amministrativi ed impugnazioni in sede giurisdizionale.*

L'opposizione e il ricorso gerarchico sono sempre facoltativi.

In pendenza di uno di tali ricorsi, il provvedimento amministrativo che ne è oggetto, può essere impugnato avanti il tribunale amministrativo competente. In tal caso il tribunale adito si limita a provvedere

sulla eventuale domanda di sospensione, per gravi motivi, del provvedimento impugnato, e sospende ogni altra pronuncia sino a quando non siano trascorsi infruttuosamente 120 giorni dalla presentazione o dalla notificazione del ricorso amministrativo. Ove, entro il predetto termine il ricorso amministrativo venga accolto, il procedimento giurisdizionale si estingue e non si fa luogo a liquidazione di spese, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Il giudizio avanti il tribunale amministrativo prosegue:

1°) se il ricorso amministrativo è rigettato o è accolto parzialmente;

2°) se vi è impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo da parte di uno o più controinteressati.

Nell'atto introduttivo del giudizio avanti il tribunale amministrativo bisogna indicare a pena di decadenza, la data di presentazione o di notificazione dell'eventuale ricorso amministrativo già proposto. Tale obbligo incombe anche al controinteressato che adisce il tribunale amministrativo, dopo che gli è stato notificato il ricorso semplice.

Il ricorso amministrativo non è più ammesso se uno degli interessati ha proposto impugnazione in sede giurisdizionale. Tuttavia il tribunale amministrativo, dopo aver provveduto sulla eventuale domanda di sospensione per gravi motivi a norma del secondo comma del presente articolo, può assegnare alla amministrazione convenuta un termine perentorio per il riesame dell'atto impugnato, non superiore a 90 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e, se vi sono dei controinteressati, non superiore a 90 giorni dal termine stabilito dalla legge per la loro costituzione in giudizio. Con la stessa ordinanza il tribunale amministrativo assegna ai controinteressati un termine non superiore a 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa per presentare le loro deduzioni all'amministrazione. Si osserveranno, in quanto applicabili, i commi 2° e 3° del presente articolo.

Se il giudizio avanti il tribunale amministrativo viene proposto quando è stata già dichiarata la decadenza del ricorso amministrativo a norma dell'articolo 13, si applica il comma precedente.

Il secondo comma del presente articolo si applica anche se, in pendenza di ricorso semplice, il giudizio avanti il tribunale amministrativo sia stato promosso da un controinteressato.

L'Amministrazione, in sede di riesame, deve tener conto anche delle deduzioni delle parti avanti il tribunale amministrativo.

Nei casi di cui al presente articolo, l'atto introduttivo del giudizio amministrativo e la scrittura di costituzione del controinteressato sono esenti da bollo e, in genere, da ogni tributo.

## ART. 17.

*Termini di prescrizione.*

Nelle controversie relative a diritti si osservano in tutti i casi i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.

Il termine decorre dalla notificazione del provvedimento amministrativo e, ove l'interessato si sia valso della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 16, dalla notificazione del provvedimento di rigetto o col quale sia stata dichiarata la decadenza del ricorso amministrativo.

Tuttavia, nelle materie riservate esclusivamente alla giurisdizione amministrativa, l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento, o quella superiore nell'ipotesi di cui al comma precedente, può adire il competente organo giurisdizionale amministrativo perché fissi con sentenza all'interessato un termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale, del provvedimento stesso. Tale termine non può essere inferiore a 90 né superiore a 180 giorni, e decorre dalla notificazione della sentenza. La sentenza non è soggetta ad appello.

## TITOLO III.

## DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

## ART. 18.

*Sede e giurisdizione.*

In ogni città, sede di Corte di appello, è istituito un tribunale amministrativo con giurisdizione di primo grado.

## ART. 19.

*Costituzione.*

Nei limiti della tabella organica la distribuzione dei magistrati fra i tribunali amministrativi è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il tribunale amministrativo giudica con il concorso di tre componenti.

ART. 20.

*Ammissione in carriera e garantigie dei giudici amministrativi — Consiglio di amministrazione.*

Le nomine dei giudici amministrativi hanno luogo in base a pubblico concorso per esame.

I giudici amministrativi non possono essere trasferiti ad altra sede se non col loro consenso, salvo i casi di promozione, di iduzione di organico o di provvedimento disciplinare. La carriera, il trattamento economico, il collocamento a riposo e, in genere, lo stato giuridico dei giudici amministrativi sono regolati dalle stesse norme previste per i magistrati dell'ordine giudiziario.

I presidenti dei tribunali amministrativi sono equiparati ai consiglieri di Stato e possono, su loro domanda, essere trasferiti a quell'ufficio.

Per i magistrati amministrativi è istituito un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, e composto da tre consiglieri di Stato e da tre consiglieri della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti, nonché dai cinque presidenti più anziani dei tribunali amministrativi.

ART. 21.

*Ufficio del pubblico ministero.*

Presso ciascun tribunale amministrativo è costituito un Ufficio del pubblico ministero per i giudizi di responsabilità e di conto già devoluti ai Consigli di Prefettura.

ART. 22.

*Personale addetto agli Uffici del pubblico ministero.*

Agli Uffici del pubblico ministero sono addetti magistrati e funzionari della Corte dei conti.

ART. 23.

*Personale di segreteria.*

Le funzioni di segreteria dei tribunali amministrativi sono disimpegnate da funzionari aventi lo stesso stato giuridico dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Essi fanno parte dello stesso ruolo organico.

TITOLO IV.  
DELLA GIURISDIZIONE  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

ART. 24.

*Giurisdizione di primo grado.*

Il tribunale amministrativo conosce in primo grado di tutte le controversie che la leggi attualmente in vigore attribuiscono alle giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Prefettura.

Nulla è innovato per le attribuzioni non giurisdizionali degli organi predetti, né per i ricorsi in materia tributaria.

Per adire il tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo

ART. 25.

*Della giurisdizione di secondo grado.*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale conosce in secondo grado di tutte le controversie decise in primo grado dai tribunali amministrativi, eccetto quelle relative ai giudizi in materia di responsabilità e di conto.

La Corte dei conti conosce il secondo grado di tutte le controversie in materia di responsabilità e di conto decise in primo grado dai tribunali amministrativi.

Nulla è innovato nella giurisdizione della Corte dei conti per le altre controversie ad essa devolute dalle leggi in vigore.

ART. 26.

*Termini di decadenza.*

Salvo quanto è disposto all'articolo 17, l'impugnazione avanti il tribunale amministrativo non è più ammessa quando siano trascorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo.

Nel caso che l'interessato si sia valso della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 16 l'impugnazione in sede giurisdizionale non è più ammessa:

1°) quando siano trascorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento col quale sia stata dichiarata la decadenza o sia stato disposto il rigetto dell'opposizione o del ricorso gerarchico;

2°) quando siano trascorsi 180 giorni dalla notificazione o dalla presentazione della opposizione o del ricorso gerarchico e l'Amministrazione adita non abbia preso alcun provvedimento.

Il termine per l'appello avverso le sentenze dei tribunali amministrativi è di trenta giorni e decorre dalla formale notificazione a norma del Codice di procedura civile. In caso di mancata notificazione si applica l'articolo 327 del Codice di procedura civile.

ART. 27.

*Mancata produzione in giudizio della copia del provvedimento impugnato — Mancata produzione della sentenza in seconda istanza.*

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato nel giudizio di prima istanza non importa decadenza. All'atto di costituirsi in giudizio l'Amministrazione convenuta deve produrre il provvedimento stesso e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali è stato emanato. Può anche produrre le copie autentiche.

La mancata produzione della sentenza di primo grado nel giudizio di II istanza importa decadenza.

ART. 28.

*Esecutività e sospensione delle sentenze.*

La sentenza dei tribunali amministrativi sono esecutive di pieno diritto.

Tuttavia il magistrato di appello può sospendere l'esecuzione quando concorrono gravi motivi. Si osservano gli articoli 351 e 357 del Codice di procedura civile in quanto applicabili.

ART. 29.

*Competenza per territorio dei tribunali amministrativi.*

Competente per territorio nelle controversie contemplate dalla presente legge è il tribunale amministrativo nella cui circoscrizione si trova il luogo dove è stato notificato, o dove dovrebbe essere notificato, il provvedimento amministrativo di cui si contende.

Per i giudizi di responsabilità e di conto è competente il tribunale amministrativo nella cui circoscrizione si trova il luogo dove ha sede l'ente o l'organo pubblico cui il conto si riferisce.

ART. 30.

*Procedura — Delega al Governo.*

Per i procedimenti avanti le giurisdizioni amministrative di primo e di secondo grado si applica il Codice di procedura civile.

Sino alla chiusura della istruzione della causa in primo grado il ricorrente è sempre



ammesso a far valere nuovi motivi di impugnazione.

Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge le norme particolari di attuazione necessarie per il procedimento avanti le giurisdizioni amministrative, sia per i giudizi contro gli atti amministrativi, che per quelli in materia di responsabilità e di conto, nonché per i giudizi nei quali la Corte dei conti conosce in prima ed ultima istanza.

#### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 31.

##### *Abrogazione.*

L'articolo 31 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, è abrogato.

##### ART. 32.

##### *Delega al Governo.*

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà:

1°) le norme per introdurre nell'ordinamento del Consiglio di Stato e in quello della Corte dei conti i mutamenti necessari per adeguarli alla presente legge, norme che devono essere rifuse nei rispettivi testi unici di cui al n. 7;

2°) il testo unico di tutte le leggi che regolano le guarentigie del cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione;

3°) le norme particolari per regolare i concorsi per le nomine dei giudici amministrativi, le materie di esame, le prove scritte e orali e le commissioni esaminatrici, ferme rimanendo, per i concorsi stessi, le norme generali che regolano l'accesso alla magistratura ordinaria;

4°) le norme per stabilire il ruolo organico dei tribunali amministrativi e il numero dei magistrati da assegnare a ciascun tribunale;

5°) le norme per stabilire il numero dei funzionari del pubblico ministero da attribuire ai singoli uffici istituiti presso ciascun tribunale amministrativo;

6°) le norme per stabilire il numero dei posti da aumentare nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il numero dei funzionari da assegnare a ciascun tribunale amministrativo;

7°) i testi unici degli ordinamenti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi.

I decreti legislativi previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 non possono essere emanati se non siano stati sentiti i pareri della Corte di cassazione a Sezioni unite, del Consiglio di Stato in adunanza generale, e della Corte dei conti a Sezioni riunite.

ART. 33.

*Inizio del funzionamento dei tribunali amministrativi.*

Il funzionamento dei tribunali amministrativi avrà inizio alla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e comunque non più tardi dello scadere del terzo anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le cause in corso a tale data avanti le Giunte provinciali amministrative e i Consigli di Prefettura, se non siano state ancora assegnate a decisione, saranno trasmesse di ufficio ai competenti tribunali amministrativi. Le norme transitorie in materia saranno emanate con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.

Saranno decise dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le cause avanti ad esso pendenti alla data stessa.

ART. 34.

*Prima costituzione dei tribunali amministrativi.*

Per la prima costituzione dei tribunali amministrativi un terzo dei posti in organico potrà essere coperto mediante concorso per titoli da riservare agli impiegati dello Stato, in possesso di laurea in giurisprudenza, in servizio di ruolo da almeno otto anni in una carriera direttiva o di concetto. A tali concorsi possono partecipare anche i magistrati dell'Ordine giudiziario.

Al posto di presidente potranno concorrere soltanto i consiglieri di Corte d'appello e i primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

ART. 35.

*Composizione provvisoria dei tribunali amministrativi.*

Sino a quando non saranno stati nominati i giudici di ruolo, potranno essere comandati a prestare servizio presso i tribunali ammi-

nistrativi, i magistrati dell'Ordine giudiziario, i consiglieri e i referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, nonché i funzionari delle Prefetture in possesso di laurea in giurisprudenza.

L'ufficio di presidente potrà essere assunto soltanto da consiglieri di Cassazione, consiglieri di Stato e da consiglieri della Corte dei conti.

## ART. 36.

*Procedura.*

Sino a quando non saranno entrati in funzione i tribunali amministrativi, continueranno ad osservarsi avanti le giurisdizioni amministrative, le norme di procedura vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

Alla fissazione dell'udienza e alla citazione delle parti, sino a quando la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale rimarrà in funzione, provvederà d'ufficio il presidente.

Eguualmente provvederanno d'ufficio alla fissazione delle udienze e alla citazione delle parti i rispettivi presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il mancato deposito dei ricorsi presso le Segreterie delle giurisdizioni amministrative non importa decadenza.

Entro il termine di perenzione che viene stabilito in un anno, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.

Si osserverà in tutti i casi l'articolo 27 della presente legge.

## ART. 37.

*Soppressione del ricorso straordinario  
al Capo dello Stato.*

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è soppresso. Sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione è tenuta a decidere entro due anni.

## ART. 38.

*Abrogazioni di leggi.*

Sono abrogati l'articolo 5 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

ART. 39.

*Sicilia e Valle d'Aosta.*

I titoli III e IV della presente legge e gli articoli del presente titolo che a quelli direttamente si ricollegano non si applicano alla Sicilia e alla Valle d'Aosta.

ART. 40.

*Onere finanziario e disciplina fiscale dei provvedimenti avanti i tribunali amministrativi.*

All'onere finanziario, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La disciplina fiscale stabilita per i tribunali dell'Ordine giudiziario si osserverà anche per i tribunali amministrativi.